



Phone +39(0)966.588640  
Fax +39(0)966.588617  
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale  
dei Mari Tirreno Meridionale  
e Ionio



Contrada Iamia, snc  
89013, Gioia Tauro (RC) Italy  
Codice fiscale 91005020804

---

## *LINEE GUIDA*

*SULLE COMUNICAZIONI DI DATI E INFORMAZIONI CONCERNENTI  
OPERAZIONI SOSPETTE IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI  
RICICLAGGIO DEI PROVENTI DI ATTIVITÀ CRIMINOSE E DI FINANZIAMENTO  
DEL TERRORISMO*

---



## Sommario

1. Quadro normativo.....	3
2. Soggetti coinvolti.....	4
2.1 Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF).....	4
2.2 Gestore.....	4
2.3 Dirigenti e Referenti Antiriciclaggio.....	5
2.4 Uffici Operativi dell'Ente.....	5
3. Indicatori di anomalia.....	5
4. Attività istruttoria.....	6
5. Modulo di segnalazione.....	7
6. Supervisione.....	8
7. Comunicazione alla UIF.....	8
8. Riservatezza e Privacy.....	9



## 1. Quadro normativo

La Pubblica Amministrazione è uno dei soggetti sottoposti alla disciplina della prevenzione nell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Attualmente i compiti della Pubblica Amministrazione, con riferimento alla prevenzione del riciclaggio sono definiti dal D. Lgs n. 231 del 2007, come riformato dal D. Lgs n. 90 del 2017.

Il decreto legislativo n. 231/2007 definisce la nozione di “riciclaggio”, nella quale rientrano le seguenti tipologie di operazioni:

- a) la conversione o il trasferimento di beni, essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, ed effettuati allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad una delle azioni di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.

Per finanziamento del terrorismo si intende invece, qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzati, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.



Ogni pubblica amministrazione deve adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici al rischio ed adottare misure necessarie a mitigare il menzionato rischio.

In particolare, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 231/2007, deve soprattutto comunicare le eventuali operazioni che appaiono sospette di cui viene a conoscenza nell'esercizio della propria attività con riferimento a:

- Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- Procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici,
- Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Si tratta di aree di rischio la cui mappatura è, per buona parte, coincidente con gli ambiti di intervento della Legge n. 190/2012.

Da qui la stretta correlazione tra l'attività di prevenzione della corruzione e quella di contrasto del riciclaggio.

## **2. Soggetti coinvolti**

### **2.1 Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)**

L'UIF svolge il ruolo di autorità tecnica centrale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose e finanziamento del terrorismo, istituita presso la Banca d'Italia, è autonoma e operativamente indipendente. Ad essa devono essere trasmesse le comunicazioni relative ad operazioni riconducibili a fenomeni di riciclaggio dei proventi da attività criminose o finanziamento del terrorismo internazionale. La UIF emana istruzioni sui dati e le informazioni da trasmettere, definisce gli indicatori di anomalia al fine di orientare l'attività degli uffici e determina le modalità di trasmissione.

### **2.2 Gestore**

L'UIF, con il Provvedimento 23 aprile 2018 (All. b), ha stabilito che ogni Pubblica Amministrazione, con atto formalizzato, individua al proprio interno il soggetto "Gestore", delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni. La UIF considera tale figura e la connessa struttura organizzativa quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con Decreto n. 181/2024, ha individuato la figura del "Gestore" nella persona del Dirigente dott. Luigi Ventrici. Allo stesso compete la redazione delle Linee guida sulle comunicazioni concernenti operazioni sospette, la supervisione sulle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle diverse aree e provvede alla trasmissione delle relative comunicazioni all'Unità d'Informazione Finanziaria (UIF).



## 2.3 Dirigenti e Referenti Antiriciclaggio

I Dirigenti delle diverse aree partecipano in modo permanente con il Gestore alla definizione di regole di ambito, rivolte in particolare alla individuazione di casi-tipo di maggiore interesse e alla determinazione di ulteriori indicatori di anomalia, trasmettono inoltre al Gestore le segnalazioni sui casi sospetti rilevati durante lo svolgimento dell'attività istituzionale. Agli stessi compete, altresì, supportare il Gestore nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale rispetto alla struttura di riferimento.

Ciascun Dirigente può nominare un Referente Antiriciclaggio di struttura con compiti di collaborazione. Nel caso di mancata nomina del Referente, le funzioni specifiche saranno svolte dal Dirigente stesso.

Il Referente svolge, inoltre, funzioni di tramite con gli Uffici Operativi della struttura cui appartiene.

## 2.4 Uffici Operativi dell'Ente

Gli uffici appartenenti alle diverse strutture dell'AdSP-MTMI, nell'espletamento delle attività di competenza, qualora entrino in contatto con soggetti (persone fisiche o entità giuridiche) che pongono in essere ovvero tentano di porre in essere operazioni rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, sono tenuti a svolgere opportuna istruttoria e a trasmettere la relativa segnalazione ai Referenti Antiriciclaggio di struttura che si interfaceranno per il prosieguo delle attività con il Responsabile Antiriciclaggio.

## 3. Indicatori di anomalia

Gli indicatori di anomalia sono finalizzati a ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive connesse alla individuazione di operazioni sospette. La definizione è data dall'art. 2 del Provvedimento U.I.F. del 23 aprile 2018, provvedimento che reca in allegato un elenco esemplificativo suddiviso in relazione all'identità o comportamento del soggetto agente, alle modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni, al settore di attività. Tale elencazione non è esaustiva. L'impossibilità di ricondurre le operazioni o i comportamenti a uno o più indicatori non è sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, andranno valutati con la massima attenzione gli ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che potrebbero egualmente essere sintomatici di profili di sospetto. Allo stesso modo, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rimanendo comunque necessario svolgere una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell'operatività, avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

I procedimenti amministrativi e i relativi sistemi informativi consentono di raccogliere una serie di informazioni o relazioni che, anche se non rilevanti rispetto al procedimento stesso, possono consentire riflessioni utili in ottica di antiriciclaggio.



A titolo esemplificativo si cita l'età del richiedente, la sua residenza o la sede legale della società che rappresenta, il ruolo che ricopre colui che presenta la richiesta. Queste informazioni, dichiarate dal richiedente direttamente in sede di presentazione di documentazione amministrativa, possono dar luogo ad una segnalazione da parte del sistema informativo, se opportunamente istruita e parametrizzata, tale da far emergere in molti casi una "anomalia". Per citarne alcune:

1. età del richiedente inferiore o superiore a specifiche date (inferiore ad anni 20 o superiore ad anni 70).

2. luogo di residenza o di sede legale presso paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche nei rispettivi regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione Europea.

Ulteriori "anomalie" possono essere evidenziate dallo stesso applicativo in modalità differita e periodicamente elaborata, quali ad esempio:

3. ruoli e società, uno stesso soggetto può aver presentato richieste in un certo lasso di tempo (ad. es. un anno) per conto di società diverse, nelle quali riveste diversi incarichi;

4. movimenti, una stessa società ha presentato richieste di cessione e/o acquisizione di concessioni o autorizzazioni in un certo lasso di tempo come cedente e/o beneficiario rispetto ad altre società beneficiarie o cedenti, ancor più se la richiesta riguarda una stessa concessione e/o autorizzazione.

La combinazione, intorno ad uno stesso soggetto, di più anomalie segnalate da un sistema gestionale può andare a costituire un primo set informativo su cui avviare ulteriori indagini.

#### **4. Attività istruttoria**

I dipendenti dell'AdSP-MTMI, appartenenti alle diverse strutture che, nell'esaminare istanze o atti riconducibili a soggetti che entrano in contatto con l'Amministrazione dell'Ente, individuino operazioni - anche solo tentate - rispetto alle quali emergano sospetti di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie, dovranno porre in essere tutte le verifiche possibili nei limiti degli strumenti a disposizione, sia tramite la consultazione delle banche dati disponibili presso la struttura di appartenenza, allo scopo di istruire la pratica, nonché mediante la consultazione di portali e motori di ricerca on line.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta e ponderata valutazione di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività svolta e degli ulteriori elementi informativi acquisibili dall'ufficio. La presenza di operazioni sospette può essere altresì dedotta dalla ricorrenza di una o più delle anomalie elencate negli indicatori di cui al paragrafo 3°. I dipendenti eseguono gli accertamenti sopra descritti anche in presenza di operazioni rifiutate o interrotte.

L'attività istruttoria si conclude nel momento in cui risultano acquisiti elementi idonei ad escludere l'esistenza di operazioni di natura sospetta. Qualora invece le informazioni raccolte siano sufficienti per qualificare l'esistenza di un ragionevole motivo di sospetto su di una determinata operazione, tale da consentire di ricondurre la stessa nell'ambito della casistica elencata, il dipendente compila l'apposito Modulo di segnalazione (di cui al paragrafo 5) e lo trasmette, unitamente alla documentazione utile, al Referente di settore.



Quest'ultimo verifica la completezza dell'attività istruttoria svolta. Laddove il Referente rilevi incompletezza nella redazione degli atti, restituisce il carteggio al dipendente per la corretta compilazione.

In caso di verifica positiva, invece, valutata la fondatezza della segnalazione, trasmette a sua volta al Gestore la documentazione, conservandone copia. Si ritiene utile sottolineare che tutte le operazioni devono essere svolte con la massima riservatezza.

## 5. Modulo di segnalazione

La segnalazione di operazioni sospettate di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie avviene utilizzando l'apposito modulo (All. A).

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano la comunicazione;
- b) elementi informativi, in forma strutturata, sui soggetti, sul titolare effettivo, sulle operazioni, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- c) elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività oggetto della segnalazione e sui motivi del sospetto;
- d) eventuali documenti allegati.

La comunicazione contiene il riferimento a eventuali segnalazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento.

L'individuazione della titolarità effettiva dell'operatore economico consente alla pubblica amministrazione di avere conoscenza delle persone fisiche con le quali sostanzialmente "contratta". Tale adempimento si pone, perciò, nella direzione del rafforzamento del principio di trasparenza che deve reggere, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici, rivelandosi, conseguentemente, del tutto ragionevole.

L'AdSP-MTMI dovrà adottare le misure per verificare l'identità della persona fisica per conto della quale è realizzata l'operazione o l'attività.

Nel caso di un'entità giuridica, l'Ente dovrà individuare la persona fisica (o le persone fisiche) che, possedendo o controllando la suddetta entità, risulti l'effettivo beneficiario dell'operazione o dell'attività.

Per ciò che attiene agli elementi descrittivi in forma libera dell'operatività, questi si riferiscono necessariamente a soggetti e a operazioni presenti fra gli elementi informativi in forma strutturata.

Nella descrizione occorre illustrare in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto l'ufficio a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito dall'ufficio nella valutazione delle anomalie, rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione.



Le informazioni, espone in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti. I dipendenti indicano se la segnalazione riguarda un numero limitato di operazioni ovvero attiene all'operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell'arco temporale esaminato.

Documenti allegati.

I documenti che il dipendente ritenga necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta sono allegati alla comunicazione in formato elettronico.

Deve essere indicato il collegamento tra più segnalazioni, qualora:

- siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi;
- si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente segnalate;
- debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata.

Il modulo e gli eventuali documenti allegati dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica: **antiriciclaggio@adspcalabria.it**.

## 6. Supervisione

Il Gestore, avvalendosi del supporto Antiriciclaggio, sovrintende all'intero processo di elaborazione delle Comunicazioni di operazioni ritenute sospette.

- Riceve i Moduli di segnalazione e la documentazione allegata trasmessa dai Dirigenti o dai Referenti antiriciclaggio ed effettua la valutazione delle attività istruttorie svolte nei limiti degli strumenti a disposizione.
- Qualora non risulti sufficientemente dimostrata l'esistenza di un'operazione sospetta, o comunque, emergano lacune, incongruenze o errori materiali, richiede un supplemento di indagine.
- Qualora valuti non vi siano i presupposti per procedere alla comunicazione, specifica le motivazioni in un atto di diniego. Nel caso in cui, invece, verifichi la sussistenza dei presupposti e la consistenza della segnalazione, effettua la comunicazione alla UIF. Il Gestore conserva in un apposito archivio i fascicoli relativi alle segnalazioni prese in carico.

## 7. Comunicazioni alla UIF

Le comunicazioni sono effettuate senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di comunicazione on-line. La comunicazione è contraddistinta da un numero identificativo e da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su base annua dal sistema informativo della U.I.F.



## 8. Riservatezza e Privacy

L'attività di segnalazione è coperta da riservatezza. È fatto divieto di informare i soggetti relativamente all'avvio di una attività di segnalazione nei loro confronti. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

La conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni raccolte deve avvenire con sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali ed il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al D. Lgs. 231/2007.

Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell'attività e dei soggetti segnalati.

Allegati:

- A) Modulo di segnalazione;
- B) Provvedimento UIF del 23 aprile 2018.